

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 19/12/2006

n. 27168

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Cose in custodia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN	Roberto	- Presidente	-
Dott. TRIFONE	Francesco	- rel. Consigliere	-
Dott. DURANTE	Bruno	- Consigliere	-
Dott. FINOCCHIARO	Mario	- Consigliere	-
Dott. CALABRESE	Donato	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO
149/12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso
dall'avvocato CARASSALE UGO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F.P.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 553/02 della Corte d'Appello di GENOVA,
sezione seconda civile, emessa il 19/03/02, depositata il 28/05/02,
R.G. 71/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Massa del 5 agosto 1993 i coniugi D.U. ed F.A. convenivano in

giudizio F.P.L., in proprio e quale segretario del partito socialista italiano di Zeri, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio minore D.F..

Assumevano che costui nella notte tra il (OMISSIS), in occasione della festa del giornale del partito, portatosi nei pressi di un box adibito dall'organizzazione a servizio igienico, era stato colpito ad una gamba dalla porta aperta dall'interno da una bambina che ne usciva ed aveva riportato la recisione del tendine con esiti permanenti.

Il convenuto contrastava la domanda e negava ogni suo addebito, sostenendo che il fatto lesivo era da attribuire alla condotta esclusiva del minore, il quale, mentre infastidiva una bambina impedendole di uscire dal box, era caduto rovinosamente a terra per effetto della violenta spinta che la bambina aveva dato alla porta per aprirla.

Il tribunale accoglieva la domanda, considerando che la responsabilità del convenuto risultava dalla lettera dallo stesso inoltrata alla compagnia di assicurazione Unipol e per conoscenza al legale dell'infortunato, nella quale erano da ravvisare, ai sensi dell'art. 2736 c.c., i caratteri di una vera e propria confessione in ordine all'avvenuto incidente, il quale integrava l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. essendo emerso che l'apertura della porta verso l'esterno ed il sottoporta tagliente erano state la causa esclusive dell'evento di danno, rispetto al quale era da escludere che l'occupante del box avesse aperto la porta medesima con violenza.

Sull'impugnazione del soccombente provvedeva la Corte d'appello di Genova con la sentenza pubblicata il 28 maggio 2002, la quale, in riforma della decisione del tribunale, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da D.F., intanto divenuto maggiorenne, al riguardo svolgendo le seguenti considerazioni:

il giudice di primo grado era incorso in errore nel ritenere che dalla missiva inviata dall'appellante potesse trarsi la confessione da parte di F.P.L. della sua responsabilità, sia perchè la lettera non era stata inoltrata anche all'infortunato ed al suo difensore, sia perchè il contenuto della medesima era quello di una denuncia cautelativa all'assicurazione delle modalità dell'incidente quali erano emerse da sommari accertamenti e difettava in esso l'animus confitendi inteso quale consapevole ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte;

la sentenza di primo grado aveva giudicato sulla scorta dell'unica ratio decidendi della ritenuta confessione, onde non era fondata l'eccezione d'inammissibilità del gravame per omessa impugnazione di pretese altre rationes;

la responsabilità dell'appellante doveva essere esclusa, sia con riferimento alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. che a quella dell'art. 2043 c.c., in quanto, sulla scorta della espletata prova orale, doveva ritenersi che l'evento di danno era stato cagionato solo dall'uso abnorme che del box avevano fatto alcuni ragazzi non adeguatamente sorvegliati dai genitori.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.F., che ha affidato l'impugnazione a tre motivi.

L'intimato F.P.L. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente critica la decisione di secondo grado nella parte in cui il giudice d'appello, secondo valutazione difforme da quella del tribunale, ha negato che al contenuto della lettera inviata da F.P.L. potesse essere attribuito il valore di confessione.

Sostiene che il documento sarebbe espressione certa del fatto che F.P.L. riconosceva che l'evento di danno si era verificato secondo le modalità descritte in citazione e che ciò il giudice d'appello avrebbe

dovuto desumere sia dal chiaro tenore letterale della missiva, sia dalla mancata contestazione del convenuto in ordine alla valenza confessoria del documento medesimo.

Il motivo (che, al di là della dedotta violazione delle indicate norme sulla confessione, in realtà deve intendersi riferito soltanto alla violazione della disciplina in tema di interpretazione dei contratti, applicabile anche all'esegesi degli atti unilaterali) non può essere accolto.

La Corte territoriale ha spiegato, in adeguata e logica motivazione, che doveva escludersi, anzitutto, che la missiva potesse essere stata indirizzata dal mittente anche a D.F., che all'epoca era ancora minorenne, ed all'avvocato Carassale ed ha inoltre precisato che, comunque, la lettera diretta alla compagnia di assicurazione aveva lo scopo di semplice denuncia cautelativa del sinistro all'assicuratore e che in essa F.P.L. non affermava affatto di essere a conoscenza personale delle modalità dell'accaduto, per cui difettava l'elemento dell'*animus confitendi*, inteso quale consapevole ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte.

Costituisce, infatti, principio assolutamente indiscusso che l'interpretazione dell'atto unilaterale, la quale consiste, allo stesso modo dell'ermeneusi del contratto, nell'accertamento della volontà del dichiarante, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, sicchè non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (*ex plurimis*: Cass., n. 4085/2001).

E' pacifico, inoltre, che la valutazione circa la sussistenza dell'*animus confitendi*, presupposto dall'art. 2730 c.c. come elemento della confessione, è demandata alla valutazione del giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 324 e 329 c.p.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente denuncia che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che l'appellante aveva censurato la decisione di primo grado solo in ordine al punto della ritenuta confessione e che, non essendo stata devoluta col gravame anche l'altra ratio decidendi costituita dalle diverse ed ulteriori allegazioni poste a fondamento della affermata responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., su tale questione si sarebbe formato il giudicato.

La censura non è fondata.

Al riguardo osserva, anzitutto, questa Corte che - secondo quel che risulta anche dalla sentenza di secondo grado - l'appellante, con il gravame, aveva espressamente devoluto al giudice di secondo grado l'accertamento, sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, che le lesioni erano state determinate dalla condotta del minore e, a tal fine, aveva anche fatto richiesta, in via subordinata, di ammissione di consulenza tecnica diretta a stabilire proprio le modalità della verifica dell'evento di danno.

Deve, inoltre, aggiungersi che la medesima sentenza, esattamente sul tema dell'eccezione di giudicato circa la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* per omessa impugnazione di altra pretesa ratio decidendi diversa dalla confessione, ha escluso che la decisione di primo grado avesse preso in considerazione le testimonianze assunte in ordine alle suddette modalità, che ha ritenuto di dovere valutare al fine proprio di verificare se da esse risultasse provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria ovvero l'esonero di responsabilità della parte convenuta per l'insussistenza di ogni sua colpa.

Escluso, pertanto, il giudicato in ordine alla responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, sia perchè a riguardo la questione risulta espressamente devoluta con l'appello e sia perchè su di essa non era stata assunta alcuna statuizione del giudice di primo grado in base ad argomentazioni diverse dalla ritenuta confessione, rileva questo giudice di legittimità che non può essere accolto neppure il terzo motivo di doglianza.

Con esso - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. nonchè

l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente critica la sentenza d'appello sia perchè essa avrebbe dato credito a testimonianze ininfluenti rispetto al vero thema decidendum; sia perchè, anche secondo la ricostruzione delle modalità dell'incidente da essa effettuata, si sarebbe dovuta ritenere applicabile, nella specie, la disciplina dell'art. 2051 c.c..

Circa il primo profilo della censura, relativo alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, deve rilevarsi (a prescindere dalla genericità del motivo per la mancata sua autosufficienza, poichè il ricorrente non riproduce il tenore delle deposizioni testimoniali che il giudice del merito avrebbe male interpretato), trattasi all'evidenza di mera quaestio facti, dovendosi ribadire (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) sul punto che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Circa il secondo profilo della censura (relativo a pretesa violazione della regola di diritto di cui all'art. 2051 c.c. sul presupposto che sarebbe irrilevante il fatto che la porta del box fosse stata spinta dall'interno o dall'esterno) deve rilevarsi che, nella ricostruzione dell'incidente in base alla più attendibile deposizione del teste N., il giudice del merito ha accertato che la causa esclusiva della lesione doveva essere attribuita all'uso anormale che della struttura avevano fatto lo stesso infortunato ed altri minori, che, premendo con forza sulla porta (rispettivamente dall'interno e dall'esterno del box, allo scopo, l'uno, di aprirla e, gli altri, di tenerla chiusa), ne avevano cagionato, per effetto della forza prevalente, la violenta apertura verso l'esterno ed il conseguente suo immediato ritorno all'indietro, per effetto del quale veniva colpito l'arto del minore.

Orbene, in tale situazione non è censurabile la decisione del giudice del merito, che, avendo ravvisato nel comportamento concorrente dell'infortunato e dei terzi l'ipotesi del fortuito, ha escluso la responsabilità del custode.

In tema di danno cagionato da cose in custodia, infatti, secondo l'indirizzo interpretativo costante di questa Corte (da ultimo: Cass., n. 5254/2006; Cass., n. 8457/2004; Cass., n. 2067/2004), è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che si accerti un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.

E' stato, perciò, precisato che anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitarne la responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che del caso fortuito presenti i requisiti propri dell'eccezionalità e dell'oggettiva imprevedibilità e che da sola sia idonea a dare causa all'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando essa si concreti nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Del resto, la responsabilità del custode, è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito (Cass., n. 8106/2006; Cass., n. 15429/2004; Cass., n. 20334/2004; Cass., n. 13337/2000).

Il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte intimata non ha svolto difese.

PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006

Note

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it - 08.02.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156